

REGOLAMENTO (CE) N. 1519/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2007

che modifica i regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 418/2001 e (CE) n. 162/2003 riguardo ai termini dell'autorizzazione di taluni additivi destinati ad alimenti per animali appartenenti al gruppo dei coccidiostatici e di altre sostanze medicinali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare i termini dell'autorizzazione di un additivo in seguito a una domanda del titolare dell'autorizzazione.

(2) L'impiego dell'additivo diclazuril 0,5 g/100 g («Clinacox 0,5 % Premix»), diclazuril 0,2 g/100 g («Clinacox 0,2 % Premix»), appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici e altre sostanze medicinali» è stato autorizzato per 10 anni per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione⁽²⁾. L'autorizzazione è legata alla persona responsabile della commercializzazione dell'additivo.

(3) L'impiego dell'additivo diclazuril 0,5 g/100 g («Clinacox 0,5 % Premix»), diclazuril 0,2 g/100 g («Clinacox 0,2 % Premix»), appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici e altre sostanze medicinali» è stato autorizzato per 10 anni per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione⁽³⁾. L'autorizzazione è legata alla persona responsabile della commercializzazione dell'additivo.

(4) L'impiego dell'additivo diclazuril 0,5 g/100 g («Clinacox 0,5 % Premix»), diclazuril 0,2 g/100 g («Clinacox 0,2 %

Premix»), appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici e altre sostanze medicinali» è stato autorizzato per 10 anni per le galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 162/2003 della Commissione⁽⁴⁾. L'autorizzazione è legata alla persona responsabile della commercializzazione dell'additivo.

(5) Il titolare delle autorizzazioni, Janssen Animal Health BVBA, ha presentato una domanda ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 in cui propone di modificare il nome della persona responsabile della commercializzazione degli additivi di cui ai considerando 2, 3 e 4 del presente regolamento. Insieme alla domanda, esso ha presentato dati da cui emerge che i diritti di commercializzazione per gli additivi in questione sono stati trasferiti alla casa madre belga Janssen Pharmaceutica NV, con effetto dal 2 luglio 2007.

(6) La procedura con cui l'autorizzazione di un additivo, legata a una persona responsabile della commercializzazione, viene assegnata a un'altra persona è puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(7) Per permettere a Janssen Pharmaceutica NV di sfruttare i suoi diritti di proprietà dal 2 luglio 2007, è necessario modificare il nome della persona responsabile della commercializzazione degli additivi con effetto dal 2 luglio 2007. È perciò necessario che il presente regolamento si applichi retroattivamente.

(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 418/2001 e (CE) n. 162/2003.

(9) È opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire gli stock esistenti.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2) GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 249/2006 (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 22).

(3) GU L 62 del 2.3.2001, pag. 3.

(4) GU L 26 del 31.1.2003, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2430/1999, nella colonna 2 della voce E 771, le parole «Janssen Animal Health BVBA» sono sostituite dalle parole «Janssen Pharmaceutica NV».
2. Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 418/2001, nella colonna 2 della voce E 771, le parole «Janssen Animal Health BVBA» sono sostituite dalle parole «Janssen Pharmaceutica NV».
3. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 162/2003, nella colonna 2 della voce E 771, le parole «Janssen Animal Health BVBA» sono sostituite dalle parole «Janssen Pharmaceutica NV».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.

Articolo 2

Gli stock esistenti, se conformi alle disposizioni applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere commercializzati e usati fino al 30 aprile 2008.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 2 luglio 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
